

Deliberazione di Giunta 29 novembre 2007, n. 1903

Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attività amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente.

Prot. n. (DAG/07/304516)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Commissione Europea, nell'ambito delle proprie politiche di sostegno nei diversi settori di competenza ed in attuazione del Trattato comunitario, si propone di assicurare "la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale";
- che, nei confronti degli Stati membri, vengono poste in essere specifiche misure di controllo degli interventi che configurano aiuti di Stato, al fine di verificare la compatibilità dei regimi istituiti con le linee di azione comunitaria;
- che per quanto concerne più strettamente il settore primario, nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e ad ulteriori cambiamenti relativi all'evoluzione del mercato e delle norme commerciali, alle esigenze e preferenze del consumatore e all'allargamento della Comunità Europea;
- che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche in generale l'economia locale delle zone rurali, sulle quali si concentra la politica dello sviluppo rurale 2007-2013, per accrescere e rafforzare la competitività di tali zone;
- che - nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - le piccole e

medie imprese del settore svolgono un ruolo fondamentale quale fattore di stabilità sociale e dinamismo economico e pertanto la Comunità ritiene di incentivare le politiche di intervento finalizzate a superare gli ostacoli che tali imprese incontrano sul mercato, semplificando le norme relative agli aiuti nazionali rivolti a questa tipologia di imprese;

Considerato:

- che la Commissione Europea, per assicurare completa coerenza tra i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario - per il periodo di programmazione in corso 2007-2013 - ha adottato il documento "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale" (G.U.U.E. 2006/C 319/01);
- che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri generali per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto e per l'adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 e con le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;

Considerato altresì:

- che gli Stati membri entro il termine del 31 dicembre 2007, fatte salve le deroghe previste per il settore della trasformazione e commercializzazione nonché per gli investimenti relativi all'acquisto di terreni nelle aziende agricole, hanno l'obbligo di adeguare i regimi di aiuto esistenti, uniformandoli alle disposizioni stabilite nel documento predetto;
- che per quanto concerne espressamente il settore degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura il capitolo VI.B. rimanda alle previsioni stabilite dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione" (G.U.U.E. 2006/C 323/01);

- che dalla comparazione della normativa regionale vigente per il settore agricolo con il testo degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale", risultano rilevanti, ai fini della verifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato, le seguenti tipologie:
 - aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
 - aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - aiuti a favore delle organizzazioni di produttori;
 - aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
 - prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
 - aiuti al settore zootecnico;
 - aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi della produzione agricola;
 - aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore agricolo;
 - aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli;
 - aiuti sotto forma di prestiti agevolati;
 - aiuti per la tutela dell'ambiente;

Rilevato:

- che nella normativa regionale relativa agli aiuti previsti nei settori di intervento sopra-indicati non sono presenti norme in totale contrasto con il documento comunitario, ferma restando la necessità in alcuni casi - specie per i settori degli aiuti alle associazioni di produttori, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dell'assistenza tecnica e dei prestiti agevolati - di limitare l'applicazione delle norme ad alcune categorie di beneficiari, ovvero di

rideterminare i limiti di contribuzione previsti o le tipologie di spesa ammissibili ad aiuto;

- che, pertanto, risulta necessario intervenire in sede di attuazione della legislazione regionale conformemente ai criteri innovativi dettati dalla Commissione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito definendo la tipologia di beneficiari, gli interventi ammissibili e l'intensità degli aiuti relativi ai settori sopracitati, al fine di adeguare l'attività amministrativa regionale al nuovo quadro comunitario;

Dato atto infine:

- che restano confermati i limiti attualmente stabiliti dalla vigente legislazione regionale ove inferiori al limite massimo stabilito dalla Commissione Europea nei documenti sopra richiamati;
- che nelle ipotesi in cui le norme regionali prevedano l'approvazione di specifici criteri o programmi di intervento per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto, con successivi atti si provvederà all'adeguamento per ciascuna materia, nel quadro delle previsioni di cui al presente atto;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso sulla presente deliberazione ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione, dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di adeguare agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 319 del 27 dicembre 2006, l'attività amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale vigente, secondo i criteri indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che, ove le leggi regionali attualmente vigenti prevedano l'approvazione di specifici criteri di attuazione o programmi di intervento, con successivi atti si provvederà all'adeguamento per ciascuna materia, nel quadro delle previsioni di cui all'Allegato A della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che restano confermati i limiti inferiori eventualmente stabiliti nei testi della normativa regionale vigente, istitutiva dei regimi di aiuto;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

ADEGUAMENTO AGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Premessa

Gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 319/01 del 27 dicembre 2006, prevedono, al capitolo VIII.F. punto 196, che gli Stati membri modifichino, entro il 31 dicembre 2007, i rispettivi regimi di aiuto esistenti per adeguarsi alle disposizioni stabilite nei predetti "Orientamenti", con specifiche eccezioni per gli aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per gli investimenti per l’acquisto di terreni nelle aziende agricole che devono essere adeguati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009.

Campo di applicazione e definizioni specifiche

Gli “Orientamenti” si applicano a tutti gli aiuti di stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato.

Ai fini dell’adeguamento dell’attività amministrativa attuativa delle leggi regionali vigenti si fa riferimento alle definizioni contenute nel documento comunitario e precisamente:

- per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività;
- per “piccole o medie imprese (PMI)” si intendono le piccole e medie imprese rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del [Reg. \(CE\) n. 70/2001](#) della

Commissione in data 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Principi generali

Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario.

Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario.

Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto, senza richiedere ulteriori adempimenti a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato dalla Commissione compatibile con il Trattato.

Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime deve essere stato istituito e dichiarato dalla Commissione compatibile con il Trattato;
- b) deve essere stata debitamente presentata una domanda di aiuto all'autorità competente;
- c) la domanda deve essere stata accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità per il calcolo di tale importo; le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito.

Il meccanismo della **non retroattività** dell'aiuto non si applica ai regimi di aiuti di natura compensativa, mentre per gli aiuti a favore della ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo le spese sono ritenute ammissibili purché sostenute dopo la presentazione del progetto di ricerca.

Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, la Comunità Europea ha ritenuto opportuno armonizzare le norme in

materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. Tale approccio si estende agli aiuti di Stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha già inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti:

- a) [Reg. \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);
- b) [Reg. \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, come modificato dal [Reg. \(CE\) n. 1857/2006](#);
- c) [Reg. \(CE\) n. 1628/2006](#) della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

Regimi di aiuto esistenti

Nelle tabelle che seguono sono indicati le tipologie di beneficiario, gli investimenti ammissibili e l'intensità massima di aiuto concedibile nel rispetto di quanto stabilito nel documento comunitario, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:

- aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
- aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- aiuti a favore delle organizzazioni di produttori;
- aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
- prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
- aiuti al settore zootecnico;
- aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi della produzione agricola;
- aiuti a favore della ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore agricolo;
- aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli;
- aiuti sotto forma di prestiti agevolati;
- aiuti per la tutela dell'ambiente.

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO¹	
		<i>Zone Svantaggiate</i>	<i>Altre zone</i>
Piccole e medie imprese settore agricolo primario Organizzazioni di produttori ed altre categorie di beneficiari	1) Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	Fino al 50% dei costi ammissibili	Fino al 40% dei costi ammissibili
	2) Acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine ed attrezzature, compresi programmi informatici fino ad un massimo del loro valore di mercato		
	3) Spese generali collegate ai punti 1 e 2, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizioni di brevetti e licenze		
	4) Costi per soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali		
	5) Costi per drenaggi, impianti e opere di irrigazione		

Disposizioni generali:

I costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui al punto 2 della tabella che precede - come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi - non costituiscono spese ammissibili.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Gli aiuti tuttavia non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

¹ Le percentuali riportate sono aumentate del 10% se l'investimento è realizzato da un giovane agricoltore, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

- b) impianto di piante annuali;
- c) semplici investimenti di sostituzione.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; non sono inoltre ammessi aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese.

Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali sono ammessi fino al 75% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Reg. (CE) n. 1698/2005 e fino al 60% degli investimenti nelle altre zone. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati dall'articolo 2, paragrafo 10, del Reg. (CE) n. 1857/2006 l'intensità massima di aiuto è pari:

- a) al 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Reg. (CE) n. 1698/2005 e al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre zone per le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria;
- b) le intensità massime di aiuto del 50% e rispettivamente del 40% di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25% e al 20% per le spese sostenute nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5% e al 10% per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati aiuti.

Non sono ammessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore, tranne che per le ipotesi degli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori con le modalità previste dal [Reg. \(CE\) n. 1698/2005](#).

**AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

TIPOLOGIA DI BENEFICIARI	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
<ul style="list-style-type: none"> - Piccole e medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le micro-imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE - Imprese "intermedie" attive nella trasformazione e commercializzazione con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro² 	1) Costruzione, acquisizione o ristrutturazione di beni immobili	Fino al 40% dei costi ammissibili per le PMI Fino al 20% dei costi ammissibili per le imprese intermedie
	2) Acquisto o leasing con patto di acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, compresi programmi informatici fino ad un massimo del loro valore di mercato	
	3) Spese generali collegate ai punti 1 e 2, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizioni di brevetti e licenze	

Disposizioni generali:

Per le grandi imprese, tra le quali rientrano anche le cd "imprese intermedie" si potranno inoltre applicare le disposizioni per imprese non agricole di uguali dimensioni, ed in particolare la regola *de minimis*, con un massimale pari a 200.000 euro di contributo nell'arco di tre esercizi finanziari, come previsto dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Sono ammessi aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano se concessi a favore di piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese è ammesso solo l'acquisto di attrezzature nuove.

² A tali imprese intermedie si applicano tutte le altre condizioni della Raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia ed il calcolo del fatturato.

AIUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
<p style="text-align: center;">Art. 9 Reg. Ce n. 1857/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazioni di produttori ed Associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli, che rientrano nella definizione di PMI - Associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine o dei marchi di qualità in conformità alla legislazione comunitaria, che rientrano nella definizione di PMI 	Affitto dei locali; in caso di acquisto dei locali spese limitate ai canoni di affitto a prezzi di mercato	<p>Fino ad un massimo di 400.000 Euro nel quinquennio</p>
	Acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici	
	Spese amministrative del personale	
	Spese generali, oneri legali ed amministrativi	

Disposizioni generali:

Non sono ammesse erogazioni a grandi imprese.

Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi.

L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del Trattato.

Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30% e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.

Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

Per quanto concerne gli aiuti alle organizzazioni di produttori in relazione ad investimenti nelle aziende agricole, ad investimenti tesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, a prestazioni di assistenza tecnica e spese di pubblicità si rinvia alle rispettive tabelle.

**AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA'**

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
<p align="center">Art. 14 Reg. CE n. 1857/2006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piccole e medie imprese settore agricolo primario; - Organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno che rientrano nella definizione di PMI; <p align="center">Art. 5 Reg. CE n. 70/2001</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli 	<p>Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, incluse le spese per la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla disciplina comunitaria</p>	<p>Fino al 100% dei costi ammissibili per PMI settore primario e per Organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno;</p> <p>Fino al 50% dei costi ammissibili per PMI settore trasformazione e commercializzazione;</p> <p>Fino ad un massimo di 3.000 Euro per anno, per un massimo di 5 anni</p>
	<p>Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità (norme ISO 9000 e 14000), di sistemi HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire l'autenticità e delle norme di commercializzazione o sistemi di <i>audit</i> ambientale</p>	
	<p>Spese per la formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP e sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire l'autenticità e delle norme di commercializzazione o sistemi di <i>audit</i> ambientale</p>	
	<p>Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi</p>	
	<p>Spese per attività di controllo relative a misure obbligatorie adottate dalla normativa comunitaria e nazionale da o per conto delle autorità competenti tranne ove la legislazione prevede che tali costi devono gravare sulle imprese</p>	
	<p>Spese per partecipazione a sistemi di qualità alimentare</p>	

Disposizioni generali:

Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso di indicazioni geografiche, di denominazioni di origine o di marchi biologici o di qualità purché in conformità alla disciplina comunitaria.

Gli aiuti non possono essere concessi per costi di controlli a carico del produttore, senza specificare l'ammontare degli oneri.

Gli aiuti non potranno essere rivolti a grandi imprese.

Gli aiuti non devono essere concessi in relazione a spese per investimenti e, ad eccezione degli aiuti relativi a spese per partecipazione a sistemi di qualità alimentare, sono erogati in forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro.

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Per quanto concerne spese per investimenti necessari all'ammodernamento di impianti di produzione, compresi la gestione dei sistemi di documentazione ed il controllo dei processi e dei prodotti, si rinvia alla tabella relative rispettivamente agli "aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" ed agli "aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
<p>Art. 15 Reg. CE n. 1857/2006</p> <p>- Piccole e medie imprese settore agricolo primario</p> <p>Art. 5 Reg. CE n. 70/2001</p> <p>- Piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli</p>	<p>Istruzione e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori: costi relativi all'organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e soggiorno, costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore</p>	<p>Fino al 100% dei costi ammissibili per PMI settore primario e per Organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno;</p> <p>Fino al 50% dei costi ammissibili per PMI settore trasformazione e commercializzazione, nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, sono ammesse spese per costi aggiuntivi legati a locazioni, installazione e gestione stand solo per la prima partecipazione di un'impresa ad una manifestazione.</p>
	<p>Prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, spese di sostituzione dell'agricoltore, collaboratore o partner in caso di malattia o ferie</p>	
	<p>Spese per servizi di consulenza fornita da terzi esterni, ad esclusione di:</p> <p>- servizi continuativi o periodici, spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità</p>	
	<p>Spese di iscrizione, viaggio, pubblicazioni, affitto stand, premi simbolici per organizzazione e partecipazione a forum di scambio di conoscenze, concorsi, mostre e fiere</p>	
	<p>Attività finalizzate alla diffusione di conoscenze scientifiche, informazione sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, con eccezione per riferimenti di origine registrati dalla Comunità</p>	
	<p>Pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data origine o di un dato prodotto, purché le pubblicazioni siano neutre e tutti i produttori abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni</p>	

Disposizioni generali:

Gli aiuti non potranno essere rivolti a grandi imprese.

Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi devono essere autorizzati caso per caso. In tali casi è necessario fornire alla Commissione una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione;
- b) l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda per questo tipo di progetti non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
- c) i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto;
- d) ogni altra condizione giudicata necessaria dalla Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un aiuto al funzionamento.

AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
Art. 16 Reg. CE n. 1857/2006 - Piccole e medie imprese che operano nel settore zootecnico	Costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici	Fino al 100% dei costi ammissibili
	Test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, ad esclusione dei controlli effettuati dal proprietario ed i controlli di qualità del latte	Fino al 70% dei costi ammissibili
	Fino al 31/12/2011, costi per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati costi relativi all'introduzione ed effettuazione dell'inseminazione artificiale	Fino al 40% dei costi ammissibili

Disposizioni generali:

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Sono escluse erogazioni a grandi imprese.

AIUTI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie		
Art. 10 Reg. CE n. 1857/2006 - Piccole e medie imprese settore agricolo primario	Costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizootie o infestazioni parassitarie	Fino al 100% dei costi ammissibili
	Costi per controlli sanitari, test ed altre indagini	
	Costi per acquisto e somministrazioni di vaccini, medicine e prodotti fitosanitari e costi per la distruzione di colture	
	Costi per i test TSE ed i capi morti	

Disposizioni generali:

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizootie o infestazioni parassitarie sono ammissibili se:

- a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
 - al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
 - alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;
- b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%;

- c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della [decisione 90/424/CEE](#) del Consiglio.

Per quanto concerne gli aiuti relativi ai test TSE ed ai capi morti è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione e l'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale;
- è necessaria l'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti; i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.

Tutti i regimi di aiuto relativi a questa sezione devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE³ NEL SETTORE AGRICOLO

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	CATEGORIA DI RICERCA	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
Aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo, per studi di fattibilità tecnica, per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi			
Organismi o enti di ricerca Grandi imprese e piccole e medie imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca	<p>Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca</p> <p>Costo di strumenti ed attrezzature, nella misura in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto si considerano i costi di ammortamento relativi alla durata del progetto</p> <p>Costo di terreni e fabbricati nella misura e per la durata per cui sono utilizzati per il progetto di ricerca; per quanto riguarda i fabbricati sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento per la durata del progetto; per i terreni sono ammissibili costi di cessione a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute</p>	<p>CATEGORIE: ricerca fondamentale, ricerca industriale; sviluppo sperimentale; innovazione del processo; innovazione organizzativa.</p>	<p>Fino al 100% delle spese ammissibili</p>

³ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (2006/C 323/01) ed in particolare paragrafo 5.1 Aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo, 5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, 5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, e 9. Norme speciali per l'agricoltura e la pesca.

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	CATEGORIA DI RICERCA	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
Segue: Organismi o enti di ricerca Grandi imprese e piccole e medie imprese anche in collaborazione con Organismi di ricerca.	Costo della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati ai fini della ricerca	CATEGORIE: ricerca fondamentale, ricerca industriale; sviluppo sperimentale; innovazione del processo; innovazione organizzativa.	Fino al 100% delle spese ammissibili
	Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca		
	Altri costi d'esercizio (inclusi costi di materiali, di forniture e di prodotti analoghi) direttamente sostenuti per effetto dell'attività di ricerca		

Disposizioni generali:

Per quanto concerne gli aiuti alle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione riguardanti prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, si richiamano le seguenti definizioni:

“organismo di ricerca”: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

“ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

“ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

“sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

“innovazione del processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

“innovazione organizzativa”: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i prodotti enumerati all'allegato I del Trattato CE, la Commissione ha previsto un'intensità di aiuto fino al 100%, purché in ciascun caso siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato;
- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati saranno disponibili gratuitamente;
- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Gli aiuti ad attività di R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE che non soddisfano i criteri sopraelencati sono esaminati in base alle normali regole della disciplina.

Specifiche in ordine agli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi

È possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle categorie di ricerca definite per i progetti di ricerca e di sviluppo; in generale questa innovazione è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione con i clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli e pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più innovativi o da altre fonti analoghe.

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. Non possono tuttavia beneficiare di aiuti le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;

- b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato. La novità può essere dimostrata dagli Stati membri, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;
- e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio potrebbe essere dimostrato dallo Stato membro ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto e delle probabilità di insuccesso.

I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S. Tuttavia, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

AIUTI ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	SPESE AMMISSIBILI	INTENSITA' MASSIMA DELL'AIUTO
Organizzazioni di produttori o altre organizzazioni indipendentemente dalla dimensione Consorzi ed associazioni di tutela e promozione	Spese per attività e campagne pubblicitarie destinate a prodotti di qualità - definiti dall'art. 32 del Reg. CE n. 1698/2005 - a denominazione riconosciute a livello comunitario (DOP, IGP, e altre denominazioni di origine protette) e marchi di qualità regionali	Fino al 50% delle spese ammissibili; Fino al 100% delle spese ammissibili se la campagna è di carattere generico e giova a tutti i produttori di quel prodotto.

Disposizioni generali:

Per pubblicità si intende qualsiasi operazione intesa ad indurre gli operatori economici ed i consumatori ad acquistare un determinato prodotto. Tale attività comprende il materiale distribuito direttamente ai consumatori per il medesimo scopo nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita.

Per essere compatibili con il Trattato, le campagne pubblicitarie:

- non devono essere focalizzate su prodotti di una o più imprese determinate;
- devono rispettare la normativa concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità e la specifica normativa sull'etichettatura per determinate categorie di prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame);
- se riferite a denominazioni riconosciute, possono fare riferimento all'origine se corrisponde esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;
- se riferite a marchi regionali, possono fare riferimento all'origine se il riferimento è secondario nel messaggio pubblicitario.

Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento dei costi per almeno il 50%, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100%.

Non sono ammessi aiuti ad imprese determinate o per campagne pubblicitarie che danneggino le vendite o denigrino i prodotti originari di altri Stati membri.

AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI

In considerazione del fatto che nell'ambito di tali tipologie di aiuto rientrano anche i prestiti a breve termine che si traducono in spese di finanziamento, la Commissione ha ritenuto non più compatibile con il Trattato la concessione di aiuti di stato per prestiti agevolati di breve termine.

Pertanto, in sede di attuazione dei criteri della legge regionale n. 43/1997 recante “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo” non potranno essere più concessi contributi destinati ad abbattimento parziale di interessi su finanziamenti a breve termine.

Per quanto concerne le altre tipologie di aiuto sotto forma di prestiti a medio-lungo termine si applicheranno i criteri riportati alle tabelle relative agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nonché alle prestazioni di assistenza tecnica.

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Con riferimento alla legge regionale n. 25/2000 “Incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, le specifiche tipologie di intervento saranno adeguate in relazione a quanto previsto nelle rispettive misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi di quanto stabilito dal Reg. CE n. 1698/2005, come espressamente indicato nella notifica dell’aiuto e nella relativa Decisione di approvazione C(2002) 61 del 14 gennaio 2002.